



Regolamento in materia di Invited Lecturer

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

In attuazione del Regolamento di Ateneo in materia di Invited Lecturer, il presente Regolamento disciplina la permanenza presso il DAGRI di studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scientifica provenienti da Università o Enti pubblici di ricerca stranieri.

Art. 2 -Proposta e conferimento del titolo di Invited Lecturer Assume il titolo di Invited Lecturer di Dipartimento lo studioso, appartenente ad istituzioni straniere, invitato a svolgere presso il DAGRI, anche a seguito di accordi internazionali da questo stipulati, attività formativa nell'ambito di un corso di studi e/o attività di ricerca, per un periodo minimo di 5 giorni e massimo di 30 giorni consecutivi.

1. Il titolo è conferito dal Direttore del Dipartimento a seguito della valutazione condotta dalla Commissione per l'Internazionalizzazione e la Cooperazione (Commissione I&C) delle richieste formulate dai docenti promotori dell'invito.
2. Il Dipartimento, nell'ambito della programmazione didattica e scientifica, propone con apposita delibera gli studiosi ai quali conferire il titolo di Invited Lecturer, identificando le attività da svolgersi nel Dipartimento stesso, previo parere favorevole del Presidente del Corso di Studio o del Coordinatore di Dottorato di riferimento qualora l'attività da svolgere sia di didattica, i tempi, l'impegno richiesto allo studioso nonché i risultati attesi.
3. Le domande devono essere presentate dai Docenti interessati al momento della compilazione della richiesta di fondi per la mobilità in entrata secondo lo specifico bando del DAGRI.
4. La delibera deve contenere:
 - a) la denominazione dell'istituzione di appartenenza dello studioso;
 - b) il *Curriculum Vitae* contenente la descrizione della qualificazione scientifica ed accademica dello studioso e l'elenco delle pubblicazioni;
 - c) l'indicazione del periodo di permanenza presso Il Dipartimento, la descrizione delle attività che lo studioso dovrà svolgere nonché, in caso di affidamento di attività didattica, le relative attività formative da attribuire anche con riguardo al relativo settore scientifico disciplinare e, in caso di affidamento di attività di ricerca, la descrizione del progetto di riferimento;
 - d) la disponibilità dello studioso ad accettare l'incarico per il periodo previsto;
 - e) l'indicazione dell'eventuale accordo stipulato con l'Ateneo e la relativa tipologia (accordi di collaborazione, accordi Erasmus+ o simili), laddove esistente;
 - f) il nome del docente proponente che fungerà anche da referente per l'ospite;
 - g) la disponibilità di apposita postazione lavorativa;
 - h) l'eventuale disponibilità nel Dipartimento delle risorse finanziarie per la gestione delle suddette attività.

Art. 3 – Elementi per la valutazione delle proposte

1. Le modalità di presentazione delle proposte sono rese note con apposito avviso coincidente con il Bando annuale per l'utilizzo dei Fondi per l'Internazionalizzazione (FAI). La Commissione I&C valuta le proposte pervenute dai docenti DAGRI e formula la propria indicazione al Direttore e al Consiglio di Dipartimento.
2. La valutazione delle candidature pervenute avviene sulla base dei seguenti elementi:
 - a) profilo internazionale desumibile dal *Curriculum Vitae* dello studioso;



- b) importanza delle attività che lo studioso è chiamato a svolgere presso il Dipartimento secondo i criteri individuati dal Bando e con particolare riguardo all'effetto sul processo di internazionalizzazione;
- c) coerenza delle attività che verranno svolte dallo studioso rispetto al programma di attività didattiche e/o scientifiche del Dipartimento e allo specifico contributo che sarà offerto in tale ambito

Art. 4 - Permanenza presso Il Dipartimento

1. A seguito del conferimento del titolo da parte del Direttore di Dipartimento viene formalizzato l'invito allo studioso, nel rispetto della normativa di Ateneo e delle norme per l'ingresso e soggiorno in Italia.
2. Per l'intero periodo di permanenza il Direttore di Dipartimento verifica il rispetto da parte del Invited Lecturer degli obblighi previsti nonché assicura l'accesso alle facilitazioni di cui al successivo art. 5.
3. Per tramite degli uffici preposti ed utilizzando appositi questionari l'attività condotta dall'Invited Lecturer viene relazionata.
4. Della presenza e dell'attività dell'Invited Lecturer dovrà essere data adeguata evidenza e informazione nel sito web del Dipartimento. A tal fine è costituita un'apposita banca dati contenente i dati riepilogativi della permanenza dello studioso e i risultati delle attività svolte.

Art. 5 - Garanzie e obblighi

1. Il Dipartimento garantisce all'Invited Lecturer:
 - a) un adeguato supporto ai fini delle procedure per l'ingresso in Italia;
 - b) un'adeguata postazione lavorativa all'interno del Dipartimento, nonché eventuali spazi ed attrezzature per lo svolgimento delle attività concordate;
 - c) la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile;
 - d) l'accesso alle banche dati on line;
 - e) l'accesso alle biblioteche universitarie;
 - f) una casella di posta elettronica;
 - g) l'accesso alle mense universitarie;
 - h) l'eventuale alloggio reso disponibile nelle residenze universitarie.
2. L' Invited Lecturer è tenuto a:
 - a) svolgere la propria attività secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato con il Dipartimento;
 - b) attenersi alle disposizioni in vigore per il personale interno;
 - c) presentare al Dipartimento, al termine della sua permanenza, la documentazione relativa all'attività svolta;
 - d) possedere un'adeguata copertura sanitaria valida anche per l'Italia.